

Art. 23.
(Porte d'accesso)

1. Le porte d'accesso costituiscono i punti nodali del sistema dei servizi informatici e telematici realizzato sia per le esigenze della popolazione residente, che per la conoscenza e la fruizione del patrimonio storico, architettonico e naturalistico, nonché di quello produttivo presente nelle parti di territorio di cui all'art. 18.
2. La Giunta regionale, promuove e sostiene le iniziative degli enti locali volte a realizzare la rete di porte di accesso di cui al comma 1, con priorità per quelle indicate nella carta n. 14.